

Concorso morale nel reato ex art. 110 c.p.

Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, tuttavia la stessa si risolve in forma di cooperazione delittuosa, allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera ed il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (nel caso in questione l'imputato è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 635 e 639 c.p.).

Trib. Monocratico Alghero n.190 del 12.06.08